

Pubblicato il 19/09/2016

N. 00313/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00492/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

P. A. e C. L.- in qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore P. N. - rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolo C.F. DSCMRZ59M31A271A, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore* e Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS- di Osimo, in persona del Dirigente scolastico *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale redatto in data 13 luglio 2016 - relativo allo scrutinio finale per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di riparazione del debito nel

mele di luglio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS- di Osimo di Osimo - con il quale il Consiglio della classe III, sezione B, ha disposto la non ammissione del figlio minore dei ricorrenti alla classe successiva;

- degli atti e dei provvedimenti con i quali il medesimo Consiglio di classe e/o i competenti organi scolastici hanno stabilito la esecuzione dei corsi di recupero nelle forme in cui essi sono stati effettivamente svolti e la esecuzione degli esami di recupero nei primi giorni di luglio 2016 nonché delle prove conseguentemente svolte e delle valutazioni attribuite;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, tra i quali, per quanto occorrer possa, del verbale redatto in data 7 giugno 2016 relativo allo scrutinio del Consiglio della classe III, sezione B, con il quale è stata deliberata la sospensione del giudizio del figlio dei ricorrenti;

b) quanto ai motivi aggiunti:

- di tutti gli atti e provvedimenti con i quali l'Istituto anzidetto ha dato esecuzione al decreto presidenziale in data 11 agosto 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che l'esigenza cautelare rappresentata con i motivi aggiunti è già stata soddisfatta con il decreto n. 256, in data 11 agosto 2016, con il quale è stata disposta la rinnovazione delle prove di Latino e Inglese *“da effettuarsi – nei giorni che i competenti organi scolastici individueranno nell’ultimo periodo utile prima dell’inizio del prossimo anno scolastico - con docenti diversi da quelli che hanno effettuato la contestata valutazione”*;

Considerato che l'ammissione alla classe superiore presuppone ora la deliberazione collegiale circa la sussistenza del *fumus boni iuris*;

Ritenuto di conseguenza che non sussistono i presupposti per l'adozione di una ulteriore misura cautelare monocratica;

Ritenuto inoltre di fissare – ai fini della trattazione collegiale della domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti - la camera di consiglio del 21 ottobre 2016, nella quale l'istanza potrà essere discussa con il contraddittorio delle parti;

P.Q.M.

Respinge la richiesta misura cautelare monocratica presentata dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti.

Fissa per la trattazione collegiale dell'istanza la camera di consiglio del 21 ottobre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 19 settembre 2016.

**Il Presidente
Maddalena Filippi**

IL SEGRETARIO